



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

COMITATO REGIONALE	
N.	1226
Data	11-11-2013

Relazione al progetto di legge

"Norme in materia di estradizione"

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

fra gli strumenti di collaborazione internazionale con autorità straniere in materia penale, deve essere annoverata anche l'extradizione.

Come noto, l'extradizione consiste nella consegna di una persona da parte di uno Stato, nel cui territorio questa si trova, ad un altro Stato (detto "richiedente") che ne abbia fatto domanda al fine di sottoporre detta persona a giudizio o per dare esecuzione nei suoi confronti ad una sentenza di condanna od altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Si comprende dunque come tale istituto necessiti di specifica disciplina, in quanto restrittivo di un diritto costituzionalmente previsto e garantito: la libertà personale, evidenziando come l'estradando sia titolare appunto di diritti e non semplice "oggetto" da consegnare.

In ambito europeo la materia dell'extradizione è regolata dalla Convenzione europea di estradizione adottata a Parigi il 13 dicembre 1957 a cui si sono aggiunti alcuni protocolli addizionali; in ambito sammarinese, con riferimento al diritto positivo, la disciplina è rinvenibile nell'articolo 8 del codice penale. Per tale ragione è risultata necessaria una più compiuta disciplina della materia, e ciò allo scopo – in linea con quanto stabilito dal Congresso di Stato con delibera n. 4 del 10 aprile 2013 "Attività nell'ambito di prevenzione e

 1



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” - di allinearsi agli standard europei.

Il presente progetto di legge contiene un’articolata disciplina dell’istituto dell’estradizione in riferimento al quale sono individuabili alcuni fondamentali principi:

- il principio della doppia punibilità (articolo 3 del progetto di legge), in base al quale l’estradizione è consentita solo quando il fatto sia preveduto come reato dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente;

- il principio di specialità (articolo 5 del progetto di legge), che stabilisce che il Segretario di Stato per la Giustizia possa concedere l’estradizione alla condizione espressa che l’estradata non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, a meno che non si verifichi la cosiddetta purgazione dell’estradizione, consistente nel mancato allontanamento dell’estradata dal territorio dello Stato richiedente trascorsi trenta giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero nel suo volontario rientro nello stesso territorio.

Due distinte discipline sono previste per l’estradizione: quella per l’estero o passiva (contenuta nel Capo II del progetto di legge) e quella dall’estero o attiva (contenuta nel Capo III).



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Poiché, come già sottolineato, all'estradando sono riconosciuti fondamentali diritti, è chiaramente stabilita una serie di limiti alla concessione dell'istituto di cui trattasi.

In primis limiti sostanziali: l'estradizione, infatti, non può essere concessa se richiesta per un reato politico o per un reato ad esso connesso, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori (è questa la cosiddetta clausola di non discriminazione) per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, ovvero che verrà sottoposta a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona od ancora se per il fatto per il quale viene richiesta estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente senza che siano state fornite sufficienti garanzie che tale pena non venga applicata o eseguita. L'estradizione è subordinata alla condizione espressa che per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, l'estradando non sia né sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato (principio di specialità).

In secundis limiti formali, consistenti nella necessità di un'apposita domanda da parte dello Stato estero alla quale deve essere allegata tutta una serie di documenti a sostegno della domanda stessa (articolo 6 del progetto di legge) e nell'effettuazione di apposito procedimento di estradizione. Quest'ultimo composto di tre fasi, la prima e l'ultima di tipo amministrativo, la seconda di natura giurisdizionale, prevista come garanzia anche se



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

l'estraddando può eventualmente rinunciarvi acconsentendo all'estraddizione (articoli 8 e seguenti del progetto di legge).

Il Capo III del presente progetto di legge è dedicato all'estraddizione dall'estero (o attiva) che si ha quando è la Repubblica di San Marino a presentare richiesta di estraddizione, e per la quale un ruolo centrale è svolto dal Segretario di Stato per la Giustizia. Anche per l'estraddizione attiva vige il principio di specialità con le stesse caratteristiche in precedenza illustrate per l'estraddizione passiva, derogabile in virtù di un espresso consenso dello Stato estero o a seguito di un comportamento volontario dell'estraddato.

Considerata l'importanza del progetto di legge allegato, si confida in un suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

GIAN CARLO VENTURINI